



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 40/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69209** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 19 maggio 2023, proposto da:

R. V., nato OMISSIS e ivi residente a – c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia (c.f.: FLI RNZ 73R31 H501A) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it, giusta procura in calce al ricorso introduttivo - **parte**

ricorrente-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e dall'Avv. Francesco Gramuglia (CF. GRM FNC 64R17 F158V, Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 - **parte resistente** -

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Udita, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, per l'INPS, l'avv.

Norrito come da relativo verbale; assente parte ricorrente.

Ritenuto in

F A T T O

I. Parte ricorrente, già Appuntato scelto V dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 1° febbraio 2018, con anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di anni 17, mesi 7 e giorni 27 ha evidenziato:

- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;
- che al momento del collocamento a riposo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54;
- di aver inviato, in data 27.10.2022, all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale direzione provinciale di Trapani apposita diffida e messa in mora tendente ad ottenere il ricalcolo della propria pensione, con l'applicazione del sopra descritto beneficio, non ricevendo alcun riscontro.

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile...”* in luogo dell'applicazione degli artt. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

A tal riguardo, richiamando giurisprudenza in ordine alla applicazione dell'art. 54 nonché le pronunce delle Sezioni Riunite sul punto, parte ricorrente ha precisato che - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - avrebbe diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo di:

“- accogliere il presente ricorso e dichiarare nulli gli atti emessi dall'INPS, con i quali sono stati determinati erroneamente i calcoli percentuali della base pensionabile del trattamento pensionistico del Sig. R. V. e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, applicando alla parte retributiva della pensione l'aliquota annua di rendimento del 2,445%, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui è transitato in pensione sino all'effettivo pagamento, con vittoria dei

compensi professionali da distrarsi in favore del difensore scrivente il quale si dichiara antistatario”.

II. Con decreto del 26 settembre 2023, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 18 gennaio 2024.

III. Con memoria depositata il 2 gennaio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'adozione dei principi di diritto enunciati nelle sentenze nn.1/2021 e 12/2021 pronunciate dalle Sezioni Riunite.

L'Ente previdenziale ha, altresì, evidenziato di essersi uniformato a tali principi con circolari nn. 107/21 e 199/21 e che, per l'effetto, la pensione dell'odierno ricorrente è stata già riliquidata applicando l'aliquota di rendimento del 2,44% come da determina di liquidazione allegata.

Proprio in ragione di tale riliquidazione l'INPS ha, inoltre, evidenziato di aver provveduto, nel mese di marzo 2023, al pagamento degli arretrati della pensione spettanti al ricorrente secondo i predetti principi, producendo il relativo cedolino.

Dunque, l'INPS ha concluso chiedendo: *Dichiarare cessata la materia del contendere;*

Compensare le spese di giudizio.

IV. Con memoria depositata il 5 gennaio 2024 parte ricorrente, preso atto della comparsa avversaria ha chiesto che si dichiari la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con condanna di controparte alle spese *in virtù del principio della soccombenza*

virtuale in quanto l'acquiescenza dell'I.N.P.S., manifestatasi tramite il predetto riconoscimento, implica una remissiva accettazione della domanda dell'odierno comparente.

V. All'udienza del 18 gennaio 2024, l'avv. Norrito ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere di controparte, richiedendo la compensazione delle spese; assente parte ricorrente.

Considerato in

D I R I T T O

1. In via del tutto pregiudiziale, benché nulla sia stato rilevato al riguardo dalle parti, deve essere presa in esame l'ammissibilità del ricorso.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal cedolino prodotto dall'INPS, emerge chiaramente che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato (il 19.05.2023) successivamente alla liquidazione di quanto richiesto in favore del ricorrente (marzo 2023).

Deve rilevarsi, inoltre, che l'interesse ad agire consiste, di norma, nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, con prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente (*ex multis*, Corte dei conti, I^a Sez. Appello, sent. n. 395 del 11/10/2018).

In generale, la concretezza dell'interesse all'agire processuale deve essere, altresì, misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto

a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove.

Sarebbe, infatti, inutile dare ingresso ad una attività processuale, allorquando, dall'accoglimento della domanda, non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante.

L'interesse ad agire, dunque, dovendo permanere lungo tutto il processo costituisce manifestazione anche del principio di economia processuale.

2. Effettuate tali premesse di carattere generale deve rilevarsi che, nel caso in esame, il soddisfacimento delle pretese attoree (ovvero il riconoscimento del coefficiente del 2,44%) è intervenuto già prima del deposito del ricorso introduttivo e, pertanto, deve rilevarsi l'originaria (e non sopravvenuta come affermato dal ricorrente) carenza di interesse del ricorrente.

Sul punto deve ricordarsi, peraltro, il *principio secondo il quale tale instaurazione avviene solamente con la notifica dell'atto introduttivo alla controparte, non essendo sufficiente il mero deposito presso la segreteria del Giudice adito, si ritrova nella giurisprudenza più autorevole (a titolo esemplificativo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza n.453 del 14/01/2020, "la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio". Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, Sentenza n.382 del 31/10/2007 che, implicitamente, ma con estrema chiarezza, conferma lo stesso principio)* (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana

sent.43/A/2022).

3. Ne discende che, nel caso in esame, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, ai sensi dell'art.100 c.p.c., applicabile al processo contabile, giusta il richiamo dell'art. 7 c.g.c., (cfr. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n.122/2018) e non già per cessazione della materia del contendere che attiene ad ipotesi in cui la *causa petendi* viene meno nel corso del processo il cui contraddittorio sia già regolarmente instaurato e rispetto al quale potrebbero compiersi valutazioni in ordine all'eventuale soccombenza virtuale. Nel caso in esame, invero, la pretesa attorea è stata soddisfatta in via di autotutela ad opera di parte resistente prima del deposito del ricorso introduttivo. Pertanto, in assenza della rilevata inammissibilità, per ipotesi, sul piano virtuale, il ricorso andrebbe respinto.

4. Ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c., come peraltro richiesto da parte resistente, si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio

